



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FISCHETTI | GIULIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | VIOLA | ENRICO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1638/10 depositato il 04/06/2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP010201306-2009 ADDIZ. IRPEF 2004 SANZ/INT.
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1638/10

UDIENZA DEL

11/12/2012

ore 09:00

SENTENZA

N°

1420

PRONUNCIATA IL:

11-12-12

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

6-5-15

Il Segretario

FRANCESCO M.

Viene proposto ricorso contro l'avviso di accertamento n. TVP010201306-2009 con il quale l'Agenzia delle Entrate di Taranto per l'annualità di imposta 2009 e con riferimento all'accertamento n. RFJ020200758 notificato alla società [REDACTED] della quale il ricorrente è socio al 50%, richiede IRPEF sul reddito di partecipazione societaria considerando distribuito l'utile derivante dal maggior reddito della citata società.

Il ricorrente contesta l'atto e la richiesta precisando anzitutto che l'accertamento notificato alla società è stato contestato con ricorso e pertanto il reddito determinato in capo alla stessa oltre che non avere fondatezza, non ha carattere di definitività.

Osserva ancora il ricorrente essere carente di motivazione l'accertamento notificatogli per non rilevarsi da esso alcun motivo esplicativo della richiesta e contestando altresì il fatto che l'utile sia stato percepito, conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio con distrazione delle stesse in favore del difensore costituito.

L'Agenzia delle Entrate di Taranto è costituita in giudizio ed in sue deduzioni scritte precisa la piena legittimità del suo operato ed insistendo sulla fondatezza dell'accertamento notificato alla società e che trattasi di società a ristretta base sociale e conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la refusione in proprio favore delle spese del giudizio.

Alla pubblica udienza odierna sono presenti i difensori delle parti costituite. Essi si riportano ognuno ai propri atti ed alle richieste già esposte.

Esaminati gli atti la Commissione deve rilevare che per il ricorso presentato dalla società [REDACTED] (Rgr 1469/10) è stata depositata in data 20-7-2012 la sentenza n. 248/4/12 e tale sentenza ha disposto il totale annullamento dell'accertamento contestato.

Ritiene per questo la Commissione essere venuto a mancare il presupposto reddituale in capo alla società per l'annualità di imposta 2009 ed anche la asserita (dall'Agenzia) distribuzione degli utili ai soci in proporzione alla quota di capitale posseduta non può quindi sussistere e con la conseguenza che alcun reddito può essere attribuito ai soci quale derivante dal reddito societario.

Ritiene altresì la Commissione di non poter sottacere che l'accertamento oggi in esame è viziato dalla mancanza di motivazione e prova per il fatto che l'Agenzia ha considerato prodotto il maggior reddito della società ed ha considerato distribuito lo stesso ai soci, solo su presunzioni di alcuna efficacia.

In realtà sia per il reddito societario che sulla concreta percezione degli utili da parte di ciascuno dei soci, per quello che oggi interessa, l'Agenzia nulla ha riferito o provato ed anzi per tali scopi non ha esercitato alcuna attività specifica in capo alla società (accertamenti contabili, verbali di assemblea deliberativi della società, accertamenti bancari sui conti societari, ecc.) ed in capo ad ognuno dei soci (notifiche ai soci degli importi degli utili spettanti, accertamenti bancari sui conti personali per gli accreditamenti di somme riferite specificamente ad utili della società citata, documenti

[Handwritten signature]

Rep. 1638/10 f. 2=

dimostrativi dell'applicazione di ritenute sugli utili, ecc.) e lasciando così il proprio atto di accertamento privo di prove e privo di qualsivoglia fondamento.

Appare evidente come un atto così formato non possa essere confermato, mentre ritiene la Commissione di dover condividere pienamente le richieste del ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La PRIMA Sezione della C.T.P. di Taranto così dispone:

===in accoglimento del ricordo, dichiara nullo l'avviso di accertamento impugnato;

===liquida in favore del ricorrente le spese di questo giudizio quantificate in euro seicento oltre iva e cap se dovuti, pone le stesse (tutte) a carico dell'Agenzia delle Entrate di Taranto e dispone che le stesse vengano pagate in favore del costituito difensore dichiaratosene anticipatario.

Così deciso il giorno 11/12/2012

IL GIUDICE RELATORE
(Saverio Gargano)

IL PRESIDENTE
(Giulio Fischetti)

